



Comune di Parma

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

*approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89/15 in data 11/04/2007
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 170/27 in data 30/11/2007
modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 154/14 del 30/12/2011
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 31/05/2021
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.98 in data 13/12/2021
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.86 in data 19/12/2022*

In vigore dal 1 gennaio 2023

Art. 1

Addizionale comunale all'IRPEF. Fonte istitutiva e principi cardine

1. L'addizionale comunale all'IRPEF è disciplinata nell'ordinamento giuridico dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Ogni Comune ha la facoltà di stabilirne l'applicazione nel proprio territorio entro i limiti prescritti dalla legge nazionale mediante ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota di compartecipazione.

Art. 2

Esercizio della potestà regolamentare in materia di addizionale comunale IRPEF¹

1. Il Consiglio Comunale, mediante norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, stabilisce il ricorso alla facoltà concessa dal legislatore nazionale di variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.
2. Il regolamento è deliberato entro i termini, ordinari o differiti, stabiliti dall'ordinamento vigente in modo da dispiegare effetti per l'anno di riferimento.
3. Con la stessa norma regolamentare è stabilita annualmente la misura della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel limite massimo di 0,8 punti percentuali.
4. La delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è inoltre pubblicata, con le modalità previste da apposito decreto ministeriale, sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 3

Indirizzi per il ricorso alla variazione dell'addizionale comunale

1. Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è ammesso per il reperimento delle risorse necessarie per il conseguimento del pareggio di Bilancio e, nello specifico, per finanziare le spese correnti connesse al funzionamento dell'ente e all'erogazione, nonché allo sviluppo, dei servizi a favore della collettività, con particolare riferimento ai servizi assistenziali, educativi e di valorizzazione del territorio.
2. È altresì ammessa per consentire interventi volti a conseguire una diversa distribuzione delle componenti della fiscalità comunale e di realizzare una più equilibrata distribuzione del carico della fiscalità comunale.
3. Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF può essere esercitato, annualmente, anche nel senso della riduzione dell'aliquota, qualora vengano meno le ragioni che ne hanno comportato l'istituzione ovvero ancora quando vengano reperite risorse aggiuntive sulle quali sia possibile fare affidamento per il conseguimento dell'equilibrio del Bilancio di previsione.

Art. 4

Decorrenza

1. La decorrenza dell'efficacia della delibera di determinazione dell'aliquota, ai fini dell'applicazione del tributo, coincide con la data di pubblicazione sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

¹ Con deliberazione del Consiglio Comunale n.98 del 13/12/2021 è stato soppresso il quarto comma dell'articolo che prevedeva: «La delibera regolamentare di variazione dell'aliquota di compartecipazione è trasmessa per estratto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro 30 giorni da quando la delibera è divenuta esecutiva.»

Art. 5

Modalità di applicazione del tributo

2. L'addizionale all'IRPEF spetta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.
3. Il versamento dell'addizionale è effettuato, in acconto e saldo, unitamente al versamento eseguito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. L'acconto dell'addizionale è calcolato in misura pari al trenta per cento dell'addizionale complessivamente determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente. E' possibile effettuare il versamento di un acconto inferiore a quello determinato con riferimento all'anno precedente, oppure non effettuarlo, se il contribuente ritiene che non dovrà l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto a causa del sostenimento di oneri ovvero della produzione di un reddito inferiore a quello dell'anno precedente.
5. Ai fini del calcolo dell'acconto il contribuente o il sostituto d'imposta assume la misura di aliquota deliberata per l'anno di imposta. Se la delibera di determinazione dell'aliquota è pubblicata entro il 15 febbraio dell'anno di imposta si definisce l'acconto con la misura deliberata. Se la pubblicazione ha avuto luogo successivamente al 15 febbraio dell'anno di imposta l'acconto è determinato con la misura di aliquota già in vigore nell'anno antecedente.
6. Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta e trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di rate pari a undici, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate.
7. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.
8. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Art. 6

Norme di rinvio

1. Ai fini del rimborso, dell'accertamento, come pure di ogni ulteriore aspetto applicativo del tributo non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative o di prassi amministrativa emanate in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, tempo per tempo vigenti.
2. Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente Regolamento, siano approvate modifiche normative atte a comportare una diversa modalità di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF esse troveranno immediata applicazione, nelle more dell'adozione da parte del Comune delle norme regolamentari di adeguamento.

Art. 7

Determinazione della misura di aliquota

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita in misura pari a 0,8 punti percentuali. ²

² Percentuale modificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 154 del 30/12/2011 in vigore fino a successiva modifica ai sensi dell'art. 1, c.169 della legge 296/2006

Art. 8

*Soglia di esenzione*³

1. Sono esenti le persone fisiche che abbiano percepito, nell'anno precedente quello cui l'imposta si riferisce, un reddito personale complessivo, su base annua, non superiore a euro 12.000,00 (dodicimila).

Art. 9

*Norme transitorie*⁴

1. Limitatamente agli anni d'imposta 2021 e 2022, con la finalità di mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19 sulle persone fisiche percipienti redditi di livello medio-basso, la soglia di esenzione di cui al precedente art. 8 è innalzata a euro 12.000 (dodicimila).

³ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 170/27 in data 30/11/2007, prevedendo una soglia di esenzione pari a 10.000 euro con efficacia dal 01/01/2008, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del ___/2022, con efficacia dal 01/01/2023.

⁴ Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 31/05/2021 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 13/12/2021.